

ALLEGATO TECNICO (Parte A)

PARTE I – Anagrafica e Inquadramento generale

1.1) DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

Ragione Sociale	F.LLI VILLA SRL
Sede legale	Comune di Sovico (MB), viale Brianza 24
Sede dell'impianto	Comune di Sovico (MB), viale Brianza 24/28
Settore di appartenenza	Recupero rifiuti non pericolosi
Oggetto dell'attività	Recupero rifiuti non pericolosi
Codice ATECO 2007	46.72.1
Destinazione urbanistica dell'area sede dell'impianto	Si veda sotto

Lo stabilimento (oggetto del presente documento) è in possesso dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che la Provincia di Monza e della Brianza (Autorità Competente) ha adottato con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G n. 153/2016 del 11/02/2016, per i seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi in fognatura (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006);
- comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006).

Con istanza che è pervenuta in atti provinciali n. 22146/2022 del 18/05/2022, la società "F.LLI VILLA S.r.l." ha presentato allo sportello SUAP di Sovico la domanda di modifica sostanziale di AUA (ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 15 marzo 2013 n. 59) per il solo titolo «comunicazioni in materia di rifiuti», in conseguenza dell'intenzione di variare le aree e aumentare i quantitativi dei rifiuti da gestire.

Successivamente, in sede di presentazione di integrazioni documentali, la Società ha richiesto:

- il rilascio del (nuovo) titolo «comunicazione/nulla osta di impatto acustico», ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447/1995 (Soggetto competente: il Comune di Sovico) – *riferimento*: nota acquisita in atti provinciali n. 35666/2022 del 19 agosto 2022.

1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, è situato nel territorio del Comune di Sovico, in Provincia di Monza e Brianza, in viale Brianza 24/28 ed è censita ai mappali n. 42, 238, 239, 240, 241 e 242 Fg. 2.

Parte dell'area ricade in area di rispetto del vincolo cimiteriale. L'impianto è costituito da piazzale adibito alla messa in riserva nonché da una tettoia coperta per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali autorizzati.

L'area utilizzata dall'impianto occupa una superficie totale di 10.716 mq.

La suddivisione delle varie aree è riportata nella planimetria allegata al provvedimento autorizzativo.

1.3) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI IN ESSERE

L'impianto oggetto del presente allegato **non risulta** in possesso di certificazione ambientale.



Parte II – Caratteristiche impiantistiche e produttive dell'impianto

1) MODIFICHE RICHIESTE

Nello specifico l'Azienda chiede le seguenti modifiche sostanziali:

- a) aumento dei quantitativi di rifiuti trattati;
- b) inserimento di 3 nuove tipologie di rifiuto, da ubicarsi sotto l'esistente tettoia, per lo stoccaggio R13 di rifiuti speciali non pericolosi:
 - Carta e cartone (tipologia 1.1 DM 5 febbraio 1998 e s.m.i);
 - Plastica (tipologia 6.1 DM 5 febbraio 1998 e s.m.i);
 - Legno (tipologia 9.1 DM 5 febbraio 1998 e s.m.i)
- c) Ridistribuzione del layout delle aree funzionali

2) TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia ex D.M. 05.02.1998	Ton /anno	Mc/anno	Stoccaggio istantaneo (mc)	Operazioni	Superficie (mq)	Modalità di stoccaggio
1.1 Carta e Cartone	100	667	1	R13	15	Containers e cassonetti
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, ecc.	35.000	12.238	350	R13 - R4	380	Containers e cumuli
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, ecc.	1.000	1.000	20	R13 - R4	30	Containers e cumuli
5.1* Parti di autoveicoli a motore etc.	1.000	1.000	2	R13	20	Containers e cumuli
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto	500	758	45	R13	20	Containers e cumuli
6.1 Plastica	100	200	1	R13	15	Containers e cassonetti
9.1 Legno	500	500	1	R13	15	Containers e cassonetti

* La Ditta non ritira il codice 16 01 06.

Il quantitativo complessivo di stoccaggio (messa in riserva R13) autorizzato è pari a 420 mc.

La Ditta ha dichiarato un quantitativo max annuo di recupero (R13 + R4) pari a 36.000 t/a.

Le operazioni di lavorazioni effettuate consistono nella selezione e cernita di materiali ferrosi ed eventuale adeguamento volumetrico oltre che nel trattamento a secco o ad umido al fine di rimuovere le impurità del materiale.



Parte III – Titoli ambientali

Comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006)

1) DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE. TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI. PRESCRIZIONI

REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'AUTOSMALTIMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL' ART. 214 E AL COMMA 15 DELL'ART. 216 D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006

Iscrizione n. **MB 00781**
(da riportarsi nel formulario)

Scadenza:

Richiamati gli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 con i quali viene istituito il Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

Richiamato il D.M. 5 febbraio 1998 c.c.m. dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186;

Richiamata la Comunicazione dell'interessato;

SI CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: **F.LLI VILLA S.R.L.**
Codice Fiscale o P. Iva: **02157680154**
Indirizzo dell'insediamento: **V.LE Brianza 24/28
20845 Sovico**

E' ISCRITTA AL REGISTRO DI CUI SOPRA PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE, QUANTITA' E VOLUMI COMUNICATI:

Cod.	E.E.R.	Descrizione	Attività autorizzate	Qtà (t/a)	Qtà (mc/a)
1.1	150101;150105;150106; 200101	Carta, cartone e prodotti di carta	R13	100	667
3.1	100210;100299;120101; 120102;120199;150104; 160117;170405;190102; 190118;191202;200140	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13; R4	35.000	12.238
3.2	100899;110501;110599; 120103;120104;120199; 150104;170401;170402; 170403;170404;170406; 170407;191002;191203; 200140	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	R13; R4	1.000	1.000
5.1	160116;160117;160118; 160122	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n° 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati (...)	R13	1.000	1.000
5.8	160118;160122;160216;	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	R13	500	758



6.1	020104;150102;170203; 191204;200139 170401;170411	Plastica	R13	100	200
9.1	030101;030105;030199; 150103;170201;191207; 200138;200301	legno	R13	500	500

- 1.1. **Il quantitativo di rifiuti recuperati R4 giornalmente non deve superare le 307 t/g di cui alla verifica di assoggettabilità a VIA.**
- 1.2. **Al fine di evitare interferenze con le ore di punta la ditta dovrà regolamentare i propri viaggi in modo tale da evitare i conferimenti e le uscite durante gli orari di massimo utilizzo delle strade.**
- 1.3. Le attività devono essere effettuate solo relativamente alle tipologie previste dal D.M. 5/2/1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186 e dal D.lgs. 152/06, con le modalità di cui al medesimo D.M., fermo restando l'obbligo, da parte dell'Impresa, di osservanza di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 1.4. I quantitativi di rifiuti recuperati o messi in riserva attraverso le procedure agevolate non possono, in alcun caso, eccedere le quantità di cui all'allegato 4 al D.M. 5 aprile 2006 n. 186; l'azienda intestataria della presente certificazione si impegna al non superamento delle quantità citate.
- 1.5. La scadenza dell'iscrizione al Registro in questione è quella indicata nell'AUA.
- 1.6. L'interessato si impegna a comunicare qualsiasi variazione societaria, nonché quelle relative all'insediamento ed alle tipologie recuperate o messe in riserva ed a procedere, in caso di cessazione dell'attività, alla pulizia e, ove necessario, alla bonifica dell'insediamento.
- 1.7. **Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento e il recupero dei rifiuti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno in corso. Il mancato pagamento comporta, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art.3, 3° comma, il venir meno dell'iscrizione al Registro, con l'impossibilità alla continuazione dell'attività.**
- 1.8. La presente iscrizione al Registro Provinciale di cui sopra può essere, in ogni momento, sospesa o revocata, con atto motivato, anche a seguito di accertamenti da organi terzi.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1.9. Presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti.
- 1.10. Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento. Inoltre, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle aree funzionali come da planimetria agli atti.
- 1.11. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (rif. artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).



- 1.12. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, riportante le motivazioni della mancata accettazione.
- 1.13. L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito.
- 1.14. I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, messa in riserva (R13), dovranno essere inviati a recupero nei cicli autorizzati entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.**
- 1.15. I rifiuti stoccati in "deposito temporaneo" devono rispettare quanto prescritto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06;
- 1.16. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 1.17. All'occorrenza dovranno essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 101/2020.
- 1.18. All'occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. 28.9.2009 n.8/10222 "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 1.19. All'occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 1.20. La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell'allegato VII dello stesso decreto.
- 1.21. Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH".
- 1.22. Nei casi previsti, qualora la ditta non sia certificata End of Waste o perda i requisiti della certificazione, il materiale manterrà la qualifica di rifiuto.**
- 1.23. I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento.
- 1.24. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- 1.25. Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata.
- 1.26. Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di**



certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

- 1.27. Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.
- 1.28. **La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 1.29. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 1.30. Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 1.31. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 1.32. I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 1.33. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 1.34. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 1.35. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 1.36. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 1.37. Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 1.38. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.



- 1.39. I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 1.40. La Ditta inoltre deve rispettare le norme tecniche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.**
- 1.41. Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
- 1.42. L'impianto di norma deve essere provvisto di:
- adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - idonea recinzione.
- 1.43. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
- 1.44. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 1.45. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.
- 1.46. Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
- 1.47. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
- 1.48. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
- 1.49. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
- 1.50. In caso di presenza di contenitori e serbatoi, gli stessi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, inoltre:
- il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
 - i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di



contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

- 1.51. Qualora previsto, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- 1.52. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 1.53. Qualora presenti, le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; inoltre:
 - le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
 - le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.
- 1.54. I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
- 1.55. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
- 1.56. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

2) PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.

Sub allegato:

- Planimetria generale dell'impianto, con suddivisione delle aree.

